



LICEO SCIENTIFICO STATALE "J. DA PONTE"

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel. 0424/522280 - fax. 0424/228073
C.F. 82003270244 - cod. mecc. VIPS010007
Posta certificata: vips010007@pec.istruzione.it
e-mail: vips010007@istruzione.it
sito web: www.liceodaponte.edu.it



REGOLAMENTO

VIAGGI D'ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE, SCAMBI CULTURALI, STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO

Art. 1 - Finalità

L'arricchimento dell'offerta formativa è un'opportunità significativa per gli studenti, la principale dell'autonomia scolastica. Tale arricchimento comporta una parte, non certo trascurabile, di attività diverse da quelle tradizionali; si tratta anche di attività "fuori aula", le quali possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curriculum. Una parte importante dell'attività "fuori aula" è sicuramente rappresentata dai viaggi d'istruzione; con tale termine si intende, nel linguaggio scolastico, non solo l'annuale gita scolastica, ma anche le visite guidate, gli scambi culturali, attività sportive, partecipazione a mostre, ecc. Per l'importanza che i viaggi di istruzione rivestono nel quadro generale della formazione degli allievi non possono non trovare spazio nella progettazione del POF.

I viaggi di istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si impone un iter che comprenda programmazione, monitoraggio e valutazione. Sono chiamati in causa tanto l'elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile.

Determinante nella scuola dell'autonomia sono la semplificazione delle procedure e l'organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi concordati. In particolare per tutta l'organizzazione delle attività "fuori aula", si ritiene che gli obiettivi possono essere raggiunti solo attraverso un responsabile rispetto di regole concordate. Di qui la necessità di un regolamento per definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi di istruzione, secondo quanto prevede la normativa vigente in materia.

Art. 2 – Tipologie di attività da comprendere nei "viaggi d'istruzione"

Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:

- A) Viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero della durata di uno o più giorni
- B) Visite guidate della durata di un giorno presso località di interesse storico-artistico, aziende, musei, parchi, riserve naturali
- C) Scambi culturali
- D) Settimane di stage linguistico all'estero

Art. 3 – Definizione

A) Viaggi di integrazione culturale

Trattasi di iniziative didattico-culturali che comportano spostamenti organizzati delle classi nell'ambito di un solo giorno, senza pernottamento, o nell'ambito di più giorni, con pernottamento fuori sede degli alunni.

B) Visite guidate/uscite didattiche

Trattasi di iniziative didattico-culturali che comportano spostamenti organizzati delle classi e che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare.

C) Scambi culturali e stages previsti da programmi comunitari e progetti

Trattasi di viaggi di integrazione culturale organizzati, sulla base di progetti specifici, con scuole italiane o di Paesi stranieri e che prevedono la sistemazione degli alunni in famiglia, ostelli e college.

D) Settimane di stage linguistici all'estero

Trattasi di iniziative a carattere linguistico-culturale organizzate, sulla base di progetti specifici che contemplano la frequenza di lezioni di lingua presso scuole di Paesi stranieri e che prevedono la sistemazione degli alunni in famiglia, ostelli e college per tutta la durata del soggiorno all'estero.

Art. 4. - Criteri generali

1. Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, il numero massimo dei giorni fissati è quello riportato nel comma 2.
2. Durata e modalità di attuazione di visite guidate/uscite didattiche, viaggi per ciascun anno scolastico:

Classi	Viaggi d'istruzione	Visite guidate/ Uscite didattiche	Periodi
per le classi 1 [^] e 2 [^]	1 giorno senza pernottamento	Due in orario curricolare	Viaggio nel 2° periodo di attività didattica Almeno 1 uscita nel 1° periodo di attività didattica
per le classi 3 [^]	2 giorni senza pernottamento	due in orario curricolare	Viaggi nel 2° periodo di attività didattica Almeno 1 uscita nel 1° periodo di attività didattica
per le classi 4 [^]	3 giorni senza pernottamenti	due in orario curricolare	Viaggi nel 2° periodo di attività didattica Almeno 1 uscita nel 1° periodo di attività didattica
per le classi 5 [^]	4 o 5 giorni con tre / 4 pernottamenti a seconda del programma e della meta) Italia o Europa	due in orario curricolare	Viaggio nel 2° periodo di attività didattica, se l'anno è diviso in trimestre e pentamestre Almeno 1 uscita nel 1° periodo di attività didattica

3. Non è possibile effettuare l'uscita didattica (visita guidata) di un'intera giornata e unirla al viaggio d'istruzione di uno o più giorni.

4. Le classi che effettuano lo scambio culturale o la settimana di stage linguistico all'estero non effettuano per quell'anno il viaggio d'istruzione, eccetto il viaggio di un giorno durante la settimana di accoglienza degli ospiti.
5. **Per le classi che effettuano una settimana di stage linguistico all'estero o lo scambio culturale le uscite didattiche (o visite guidate) non sono possibili.**
6. E' prevista la realizzazione di non più di uno stage linguistico o scambio culturale nell'arco del quinquennio.
7. E' possibile realizzare lo scambio culturale preferibilmente nel biennio.
8. Lo scambio culturale può essere realizzato con scuole di paesi di cui non si studia la lingua, usando l'inglese come lingua veicolare.
9. E' possibile effettuare lo scambio anche per un numero di giorni inferiore alla settimana.
10. Nel numero complessivo di uscite e viaggi nel triennio sono incluse anche le visite aziendali nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.

Art. 5 - Partecipanti

1. **L'attività/Il progetto viene autorizzata/o solo se la partecipazione è garantita da almeno i quattro quinti (80%) della classe.**
2. Gli allievi che non partecipano all'attività, sono tenuti alla presenza alle lezioni secondo il normale orario. Qualora non fosse possibile garantire la presenza dei docenti di classe, detti alunni saranno inseriti in altra classe possibilmente parallela. In caso di assenza dovranno produrre giustificazione.

Art. 6 - Limiti di spesa

1. La quota di partecipazione è a totale carico degli studenti e delle loro famiglie. Coerentemente col principio per cui nessun alunno deve essere escluso dai percorsi formativo-culturali per motivi economici, **il Consiglio d'istituto indicherà con apposita delibera per ogni anno il limite massimo di spesa complessivo pro-capite previsto.**
2. **Gli importi includono anche ingressi, guide e tutti i trasferimenti in Italia e all'estero; sono esclusi solamente i pranzi al sacco.**
3. Il Comitato Genitori può decidere di erogare contributi agli alunni bisognosi sulla base delle risorse finanziarie disponibili a fronte di adeguata documentazione e, comunque, per un importo fino al 50% della quota di partecipazione al viaggio.
4. Al fine di limitare le spese a carico delle famiglie e del bilancio d'istituto per ogni progetto di viaggio si cercherà di abbinare almeno due classi. Il numero di partecipanti per ogni viaggio non deve di norma mai superare le 75 unità.
5. Per le settimane di stage linguistici e gli scambi culturali con l'estero è possibile la partecipazione anche di una sola classe.

Art. 7 - Mezzi di trasporto

1. Ogni Consiglio di Classe, all'atto di approvazione del progetto, stabilirà il mezzo di trasporto, tenendo conto sia della velocità ed affidabilità dello stesso, sia della spesa che la scelta comporta.
2. Non è consentito l'uso di mezzi propri.

Art. 8 - Proponenti per ogni tipologia di viaggio

1. Le richieste per tutte le tipologie previste, da attuare nel secondo periodo di attività didattica, devono essere presentate dai Consigli di Classe alla segreteria entro il 30 novembre. Le proposte per attività da realizzarsi nel primo periodo di attività didattica devono essere presentate entro il 15 ottobre, e comunque almeno 30 giorni prima dell'effettuazione dell'attività.
2. Per le uscite/visite/viaggi d'istruzione da realizzarsi nel primo periodo di attività didattica, le delibere dei consigli di classe a tre componenti devono avvenire entro tale termine.
3. Per gli scambi culturali con l'estero o viaggi d'istruzione di più giorni delle classi quinte, se da effettuarsi nel primo periodo di attività didattica, le delibere devono essere assunte dall'ultimo consiglio di classe dell'anno precedente.
4. Ogni Consiglio di Classe provvede alla stesura del progetto, del Referente, seguendo l'iter procedurale indicato nel presente Regolamento.

Art. 9 - Organi della scuola competenti a deliberare in tema di viaggi d'istruzione

1. **Il Consiglio d'Istituto** fissa i criteri generali descritti nel presente regolamento, stabilisce di anno in anno i tetti di spesa e il periodo di effettuazione dei viaggi di più giorni, approva il piano viaggi di più annuale di più giorni (per i viaggi di un giorno si rinvia all'art. 18) e **delega apposita commissione** a valutare i preventivi e ad esprimere la scelta delle ditte secondo i criteri fissati nel regolamento di Negoziazione e del nuovo Codice dei contratti.
2. **Il Consiglio di Classe** propone la meta del viaggio/visita/e guidata/e, uscita/e didattica/e, il mezzo di trasporto, individua gli accompagnatori e presenta una bozza di programmazione nei consigli di classe di settembre/ottobre (o nei consigli di classe di marzo/aprile per il viaggio o scambio da effettuare entro la metà di novembre dell'anno successivo) e la sottopone agli alunni e ai genitori nelle assemblee di classe per l'elezione dei rappresentanti dei genitori. I viaggi/le uscite ecc. vengono successivamente approvati in via definitiva o ratificati nei consigli di classe di novembre a tre componenti.
3. **Il Docente responsabile** presenta entro e non oltre il 15 ottobre (per scambi culturali e viaggi di classe 5[^] approvati nei c.d.c. dell'anno precedente da effettuarsi nel 1° periodo di attività didattica) e 30 novembre (per uscite/visite/viaggi da effettuarsi nel 2° periodo di attività didattica) **la richiesta** su apposito modulo, specificando: tipologia del viaggio, meta, programma, periodo/data di effettuazione (non oltre il 30 aprile), mezzo di trasporto, insegnanti accompagnatori, numero di alunni partecipanti (non inferiore all'80%). Al ritorno il medesimo docente deve presentare la relazione sul viaggio. La richiesta deve essere completata con la data di delibera del c.d.c. a tre componenti entro e non oltre il 30 novembre.

Art. 10 - Procedura

1. Nei consigli di classe di settembre/ottobre, in fase di programmazione, i Consigli di Classe devono provvedere:
 - a. all'individuazione degli itinerari e del programma di viaggio compatibili con il percorso formativo
 - b. all'individuazione dei docenti accompagnatori disponibili
 - c. alla scelta del periodo di effettuazione del viaggio di istruzione, rispettando gli impegni del piano annuale delle attività dei docenti e evitando i periodi di alta stagione
 - d. alla compilazione del modulo di richiesta con tutte le indicazioni.

Art. 11 - Sicurezza

1. Si ricorda che non si possono effettuare viaggi in pullman di notte e che solo in caso di viaggio pullman+nave (imbarco serale) è possibile anticipare la partenza al pomeriggio precedente la data iniziale del viaggio. Qualora, infine, per i viaggi in aereo, sia necessario spostarsi in pullman in orario notturno per raggiungere sedi aeroportuali il proponente deciderà in merito notificandolo, comunque, ad alunni e genitori.

Art. 12 - Quota di partecipazione e pagamenti

1. Non è prevista la gestione fuori bilancio delle quote versate dalle famiglie.
2. Le quote vanno versate in un'unica soluzione, secondo le modalità comunicate dall'istituto, con intestazione al Liceo J. Da Ponte e indicazione della causale. La ricevuta del versamento va consegnata in segreteria.
3. Per i viaggi di più giorni è richiesto il versamento di un acconto, che dovrà essere versato al momento della conferma del viaggio, pari al 30% della quota. E' possibile versare l'intera quota in un'unica soluzione al momento della conferma del viaggio. Il versamento della quota dei viaggi di un giorno o di uscite didattiche/visite guidate va fatta in un'unica soluzione di norma 8 (otto) giorni prima della partenza o, comunque, entro i termini fissati dalla scuola.
4. All'atto dell'espressione del consenso/autorizzazione alla partecipazione alla visita guidata o al viaggio d'istruzione o allo scambio culturale le famiglie esprimono il loro impegno scritto a sostenere la copertura delle spese di viaggio pro-capite fino alla misura massima prevista dal Consiglio d'Istituto. Tale quota potrà essere riquantificabile di una

percentuale (da concordare in ogni singolo caso) per coprire eventuali variazioni della quota pro-capite imprevedibili e non imputabili a responsabilità della scuola (ad esempio in caso di mora o defezione impreveduta di partecipanti o altre cause di forza maggiore).

5. Tutti i pagamenti devono essere effettuati personalmente ed esclusivamente secondo le modalità indicate dall'istituto. Gli assistenti amministrativi non possono ricevere alcuna somma per il pagamento di viaggi o visite. E' fatto tassativo divieto di affidare agli alunni il compito di raccogliere le quote.
6. Fatta salva la facoltà del Dirigente Scolastico di annullare il viaggio in forza del successivo art. 19 l'eventuale mancato pagamento di quote entro la scadenza può essere ripartito tra tutti i partecipanti al fine di reintegrare la copertura del costo totale. I non paganti non prenderanno parte al viaggio.
7. All'atto dell'espressione del consenso/autorizzazione alla partecipazione alla visita guidata o al viaggio d'istruzione le famiglie, senza possibilità di revoca, dichiarano di accettare il pagamento di eventuali penali per l'annullamento o modifiche del viaggio dovute a cause di forza maggiore comunque non imputabili alla scuola.

Art. 13 - Partecipanti

1. Gli allievi che non partecipano all'attività sono tenuti alla presenza alle lezioni secondo il normale orario. Qualora non fosse possibile garantire la presenza dei docenti di classe, detti alunni saranno inseriti in altra classe possibilmente parallela. In caso di assenza dovranno produrre giustificazione.
2. I genitori dovranno rilasciare, su apposito modulo, consenso e autorizzazione scritta al viaggio, sia per i minorenni sia per i maggiorenni.
3. Tutti i partecipanti a viaggi di istruzione devono essere in possesso di un documento d'identità valido. Il docente organizzatore (capocomitiva) verificherà tale circostanza prima della partenza. In particolare, per le attività all'estero gli studenti minorenni devono essere in possesso di un documento valido per l'espatrio. Chi al momento della partenza fosse sprovvisto del documento, non partirà.
4. Per gli alunni stranieri si seguono le norme indicate nel Protocollo d'accoglienza degli alunni stranieri.
5. Non è consentita la partecipazione di coniugi, figli, parenti o affini, amici, né degli studenti né degli accompagnatori. Qualora nella comitiva vi sia un alunno diversamente abile, è possibile, a richiesta, includere un suo genitore o assistente tra i partecipanti.

Art. 14 - Periodi

1. Per motivi organizzativi ed economici, è opportuno effettuare i viaggi d'istruzione di più giorni nello stesso periodo per tutte le classi.
2. Per motivi organizzativi, i viaggi di 1 giorno dovrebbero essere concentrati in un periodo limitato, compatibilmente con le esigenze organizzative, e comunque dovrebbero essere effettuati entro e non oltre la fine di aprile.
3. Non è consentito organizzare viaggi dopo il 30 aprile, eccettuate le visite aziendali o uscite didattiche previste nel progetto di alternanza scuola lavoro.
4. Non è consentito altresì organizzare uscite didattiche, viaggi, scambi culturali, settimane di stage linguistici all'estero in coincidenza di attività istituzionali programmate (Organi Collegiali, Elezioni, ecc.).

Art. 15 - Accompagnatori

1. Ogni Consiglio di Classe, all'atto di approvazione del progetto, individuerà i docenti accompagnatori (di norma nella misura di uno ogni quindici studenti o in casi particolari uno ogni 18 o frazione, e comunque mai inferiore a due) tra i quali designerà un docente organizzatore (capocomitiva) le cui attribuzioni sono definite all'art. 16. Nel caso di uscite didattiche sul territorio a piedi (rappresentazioni teatrali ecc.) o con guida è sufficiente un docente per classe.
2. Essi devono essere docenti della classe. In caso di abbinamento di più classi deve essere presente almeno un docente di ogni classe. Laddove possibile, per i viaggi di istruzione, è opportuno designare accompagnatori di entrambi i sessi. Solo in casi eccezionali e di necessità, debitamente motivati al Dirigente, pena la decadenza della proposta di

progetto o l'annullamento del viaggio, si può ricorrere a docenti accompagnatori di altre classi.

3. All'atto della designazione degli accompagnatori ogni Consiglio di Classe dovrà individuare anche due accompagnatori supplenti per classe.
4. L'incarico di accompagnatore costituisce prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. Tale incarico può essere affidato solo previo volontario assenso.
5. I docenti accompagnatori devono essere coperti da polizza assicurativa.
6. Il docente che ha accettato l'incarico di accompagnatore, firmando il progetto, non può recedere dall'impegno preso se non per gravi e giustificati motivi, presentando domanda al Dirigente Scolastico.
7. In caso di visita all'estero, il docente responsabile dovrà assicurare che almeno uno degli accompagnatori abbia una sufficiente conoscenza della lingua del paese ospitante oppure una buona conoscenza della lingua inglese.
8. Negli scambi culturali almeno uno dei docenti deve essere insegnante della lingua del Paese con cui avviene lo scambio o della lingua veicolare usata o conoscere la lingua veicolare in modo adeguato.
9. Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili deve essere assicurata la presenza di un docente di sostegno ed eventualmente di un assistente o del genitore dell'alunno in qualità di accompagnatore (C.M. del 14 ott. 1992 n. 291, p.4).
10. Non è consentita la partecipazione di altre persone all'infuori di quelle elencate, salvo formale autorizzazione da parte del Dirigente scolastico.
11. I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di vigilare sugli alunni loro affidati essendo soggetti alla responsabilità di cui all'art. 2047 c.c. (C.M. del 14 ott. 1992 n. 291, punto 8 sub.1).
12. L'obbligo di vigilanza inizia dal momento di ritrovo prima della partenza, come indicato nel progetto, e termina con il rientro presso l'Istituto o altro luogo fissato o, in caso di rientro in anticipo, fino all'orario di rientro previsto dal programma e precedentemente comunicato ai genitori. Sul docente accompagnatore gravano, pertanto, pur nel diverso contesto in cui si svolge l'attività, le medesime responsabilità che lo riguardano nel normale svolgimento delle lezioni, con particolare attenzione all'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e ai danni eventualmente da loro provocati a terzi.
13. Per gli scambi culturali e le settimane linguistiche all'estero, il docente accompagnatore, nel periodo di supervisione, pur essendo un punto di riferimento costante per il gruppo, non potrà essere fisicamente presente in qualsiasi momento e contemporaneamente con l'intero gruppo nell'arco della giornata. Nel periodo in cui l'insegnante accompagnatore non sarà presente, la Scuola e la famiglia ospitanti continueranno ad essere punti di riferimento ed eserciteranno la sorveglianza sull'alunno.
14. Il docente deve comunicare tempestivamente alla segreteria didattica l'eventuale assenza di alunni, sia prima della partenza che all'atto della partenza.
15. Il docente deve accertarsi della validità dei documenti degli alunni in caso di viaggi all'estero, soprattutto in presenza di alunni di nazionalità non italiana.
16. Salvo casi debitamente motivati su cui il Dirigente decide discrezionalmente, ogni docente può effettuare visite/uscite didattiche o viaggi fino ad un massimo di sei giorni (un viaggio di più giorni e viaggi di un giorno). Nel numero non sono inclusi i giorni di accompagnamento degli alunni per attività sportive o attività di rappresentanza del liceo.
17. Per i docenti che accompagnano gli studenti in scambio o stage linguistico all'estero i giorni sono al massimo sei.

Art. 16 - Docente organizzatore "capocomitiva"

1. Tale docente è responsabile:
 - a. della programmazione didattica e organizzativa del viaggio, coadiuvato dagli altri docenti del C.d.C., sia negli aspetti educativo-culturali, sia in quello della mobilità e della ricezione alberghiera, con il supporto tecnico della segreteria;
 - b. della redazione del progetto di viaggio o di visita;
 - c. della raccolta dei moduli di autorizzazione firmati dai genitori;
 - d. del ritiro e custodia dei documenti relativi al viaggio;

- e. della redazione di una relazione sul programma svolto e su ogni aspetto di rilievo nell'ambito organizzativo e educativo;
- f. di eventuali visite guidate, anche con il supporto tecnico della segreteria.

Art. 17 - Rimborso spese docenti accompagnatori

1. Il rimborso spese avviene secondo la normativa vigente in base alla tipologia del viaggio o uscita.

Art. 18 - Deleghe

1. Il Consiglio d'Istituto delega permanentemente il Dirigente Scolastico ad autorizzare le uscite didattiche di mezza giornata ed i viaggi d'istruzione di un giorno e ad esprimere la scelta tra i vari preventivi pervenuti alla scuola.

Art. 19 - Annullamento

1. Il viaggio o la visita possono essere motivatamente annullate o modificate dal Dirigente Scolastico, per tutte le classi abbinate, o per una sola di esse, o, ancora, per uno o più studenti, qualora si verificasse una delle seguenti eventualità:
 - a. episodi di gravità disciplinare tale da sconsigliare, per motivi di sicurezza, la partenza;
 - b. verificarsi di gravi disordini di carattere politico, climatico-ambientale o sanitario nel luogo di destinazione;
 - c. indisponibilità di docenti accompagnatori e loro supplenti, per cause giustificate e improvvise, non dipendenti dalla scuola, e impossibilità a reperire alcun ulteriore supplente per integrare il numero minimo di accompagnatori previsti per legge;
 - d. defezione di un numero tale di studenti che portino il ricalcolo della quota pro-capite superiore al massimo previsto
 - e. numero complessivo dei partecipanti al di sotto del minimo prescritto dal presente Regolamento;
 - f. altre cause di forza maggiore, comunque non imputabili alla scuola.

Art. 20 - Viaggi e uscite didattiche che coinvolgono attività sportive

1. Possono essere organizzate visite guidate o viaggi di istruzioni che includono, nella loro programmazione, attività sportive non agonistiche. In tali casi almeno uno degli accompagnatori dovrà essere un insegnante di Scienze Motorie/Discipline Sportive.
2. Fermo restando che le attività sportive programmate devono comunque avere finalità didattico-educative rilevanti dal punto di vista dell'educazione motoria, è fatto tassativo divieto di far praticare sport o attività rischiose, pericolose, non idonee all'età degli studenti coinvolti, o richiedenti attitudini e prestazioni tali da non poter essere praticate dall'intera classe. In ogni caso sono vietate tutte quelle attività non espressamente comprese nel capitolato di copertura assicurativa della scuola.
3. I docenti accompagnatori hanno un ruolo di educazione-formazione e vigilanza: essi pertanto non praticheranno autonomamente l'attività sportiva durante il viaggio se non limitatamente alle necessità didattiche e di vigilanza. Se necessario o opportuno si avvarranno di istruttori di accertata competenza presso gli impianti sportivi meta della visita.

Art. 21 - Viaggi e uscite didattiche del liceo scientifico opzione scienze applicate

1. Vista la specificità dell'indirizzo, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione devono avere prioritariamente carattere scientifico, naturalistico-ambientale.

Art. 22 - Norme di comportamento

1. L'immagine del nostro Istituto e il buon nome del nostro Paese sono veicolati anche dal comportamento delle nostre comitive, specialmente all'estero. Gli accompagnatori si fanno garanti del rispetto di queste norme.
2. Gli studenti, per l'intera durata del viaggio, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose., coerentemente con le finalità educativo-formative presenti nel *Patto Educativo di Corresponsabilità* sottoscritto.

3. Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare le disposizioni disciplinari previste dal Regolamento della scuola. In particolare si presterà attenzione al rispetto delle norme del presente Regolamento riguardanti il rispetto per l'ambiente, in quanto patrimonio comune. E' d'obbligo il rispetto e il mantenimento della pulizia dei luoghi visitati o che ospitano le comitive; ad esempio, è vietato imbrattare, danneggiare muri, porte, arredi; si devono raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori.
4. E' tassativamente vietato portare in viaggio, o durante qualunque uscita o attività didattica, sostanze stupefacenti o psicotrope (compresi alcoolici), droghe, armi, oggetti contundenti o idonei ad offendere. Ogni violazione di questa norma darà adito a severe sanzioni disciplinari oltre che, ove se ne ravvisino gli estremi, denuncia all'autorità giudiziaria.
5. Al fine di garantire la propria incolumità e quella altrui, tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto.
6. E' d'obbligo:
 - a. sui mezzi trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
 - b. durante la visita alla città, mantenersi uniti come gruppo e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
 - c. non assumere iniziative diverse dalle indicazioni dei docenti accompagnatori, specialmente in merito ad uscite autonome.
 - d. non spostarsi senza i docenti accompagnatori;
 - e. non allontanarsi dall'albergo successivamente all'orario in cui i docenti accompagnatori hanno stabilito il definitivo rientro per quella giornata;
 - f. non assumere atteggiamenti o adoperare linguaggi osceni, blasfemi, maleducati, provocatori o offensivi per gli altri o per il paese ospitante.
7. La famiglia deve comunicare al capocomitiva specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.
8. E' opportuno avere con sé solo il contante strettamente necessario e non portare oggetti di valore, telefoni cellulari ed altri dispositivi di riproduzione sonora. Tutti questi oggetti saranno comunque sempre attentamente custoditi. In ogni caso la scuola non può essere ritenuta responsabile della sparizione o del danneggiamento degli oggetti.
9. Se si verifica un danno, e non sia possibile risalire alle responsabilità individuali, risponderà del danno collettivamente la classe, o, nel caso di camera d'albergo, il gruppo degli occupanti, in coerenza col principio educativo della responsabilità solidale nei confronti dei beni della collettività o di terzi.
10. La responsabilità degli alunni è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, commisurati alla eventuale mancanza commessa. Nei casi più gravi, d'intesa fra gli accompagnatori ed il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli alunni responsabili.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 21 settembre 2012.

Modificato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 132 del 13/11/2013 e, successivamente, con delibera n. 61 del 13/11/2014 e con delibera n. 80 del 15/11/2017.